

TRIBUNALE DI ROMA

seconda sezione civile-

Il giudice designato Lucio Bochicchio, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

che gli attori signori ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, quali genitori del minore ~~XXXXXXXXXX~~ iscritto alla classe II elementar: e affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo artistico, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'istituto scolastico "don Paolo Albera" di Roma frequentato dal minore chiedendone la condanna al risarcimento del danno in conseguenza del ridotto numero di ore di sostegno con apposito insegnante assegnate tale da ledere il diritto del minore all'integrazione scolastica e all'istruzione;

che con ricorso in corso di causa ritualmente notificato ai convenuti gli attori hanno chiesto ex art.700 cpc l'emissione di un provvedimento idoneo a garantire al minore un apporto completo di ore di sostegno per l'intera giornata scolastica;

che i convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e l'infondatezza della domanda;

che va preliminarmente ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario in quanto non si verte in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e neppure la pretesa azionata ricentra nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo;


che in attuazione del precetto costituzionale dell'articolo 38/3 secondo cui "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione", la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) detta "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata (art. 2) e stabilisce che colui che "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [...] ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla

consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative" (art. 3);

che l'articolo 12 della medesima legge garantisce "il diritto all'educazione o all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e prevede, a tal fine, un procedimento di accertamento della gravità della minorazione (affidato al Servizio Sanitario Nazionale dall'articolo 4), seguito dalla redazione di una diagnosi funzionale e di un "profilo dinamico-funzionale" finalizzati alla formulazione di un piano educativo individualizzato;

che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado "si realizza" quindi, a norma dell'articolo 13 della legge, attraverso "attività di sostegno" che sono "garantite" mediante "assegnazione di docenti specializzati" nelle scuole di ogni ordine e grado e gli insegnanti di sostegno "assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti";

che queste norme, riprodotte nel decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione nelle scuole (artt. 312 e ss.), sono completate dall'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 che, dopo aver fissato nel primo comma il numero dei dipendenti del comparto scuola per l'anno 1999 (in un contesto di generale riduzione della spesa pubblica) nella misura inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, fa espressamente salva la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica e assicura, in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni (indicato dal successivo comma 3 nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni), in presenza di handicap particolarmente gravi;



che in conclusione, dal complesso quadro normativo di riferimento sopra riassunto si rileva che alle competenti commissioni mediche ed agli organi del Ministero dell'istruzione la legge attribuisce una mera discrezionalità tecnica in ordine all'accertamento delle condizioni di legge perché la persona minorata possa esercitare il suo diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica, almeno nell'ambito delle risorse disponibili;

che l'autorità scolastica è - dunque - priva di poteri autoritativi e discrezionali ai quali possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato;

che il rapporto che si instaura tra istituto scolastico e allievo è certamente un rapporto contrattuale, fondato sul "contatto sociale" con obbligo principale di assicurare l'istruzione oltre agli accessori obblighi di protezione di particolare rilievo nel caso di allievi di età minore;

che gli attori agiscono a tutela del diritto all'istruzione del loro figlio affermando che il ridotto numero di ore di sostegno comporta violazione dell'obblighi predetti;

che ogni richiamo al potere di autorganizzazione dell'amministrazione sarebbe privo di rilievo in quanto detto potere non può esplicarsi in contrasto con gli obblighi contrattuali e i diritti degli allievi;

che, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, la pretesa è nel merito sorretta da fumus di fondatezza;

che dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invaldità civile in data 12 dicembre 2002 risulta che il minore è ^{effettivo} ritardo psicomotorio grave;

che dalle relazioni in data 9 e 16 maggio 2005 redatte dai sanitari dell'associazione Anni Verdi che assiste il minore risulta che il bambino con supervisione diretta di un adulto di riferimento presenta capacità d'attenzione e concentrazione al compito per dieci minuti mentre in relazione all'apprendimento scolastico è in grado di seguire percorsi di prescrizione semplici, di categorizzare stimoli secondo forme, colori e immagini complesse mentre non presenta capacità di lettura globale ma appaia parole a modelli grafici con supporto d'immagini corrispondenti per

si ritiene necessario un intervento didattico di sostegno con rapporto 1:1 o la presenza continuativa di assistente educativo comunale;
che la mancata attribuzione al minore handicappato del dovuto sostegno didattico si risolve in un inadempimento contrattuale e nella ingiustificata compromissione del fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione ed all'inserimento scolastico;
che è anche evidente il periculum in mora atteso che nelle more del giudizio di merito il diritto all'educazione del minore, che si trova in piena età evolutiva, verrebbe definitivamente ed irrimediabilmente compromesso con la perdita di fatto dell'anno scolastico;


P.Q.M.

Visto l'art.700 cpc ordina all'amministrazione dell'Istruzione e alla Scuola elementare Statale Don Paolo Albera di Roma di garantire sostegno didattico e educativo all'allievo ~~XXXXXXXXXX~~ garantendogli un sostegno con deroga nel rapporto 1/1;

Roma 6 ottobre 2005.

Il giudice
Lucio Bohicchio

10.10.05



Depositato in Cancelleria
in data... 10.10.2005...
IL CANCELLIERE C 1
Dott.ssa Paola Castaldo

